REGIONE VENETO
PROVINCIA DI VICENZA

COMUNE DI

San Germano dei Berici

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

INDICE

TITOLO I° – DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 – CAMPO DI APPLICAZIONE 1
ART.2 – FONDAMENTI NORMATIVI..... 1
ART.3 – MISURA E VALUTAZIONE DEL RUMORE..... 1
ART.4 – VALORI LIMITE DELLE SORGENTI SONORE..... 2

TITOLO II° – DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

ART. 5 - DEFINIZIONI..... 2

SEZIONE 1 - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI
ART. 6 – CAMPO DI APPLICAZIONE..... 3
ART. 7 – IMPIANTI ED ATTREZZATURE 3
ART. 8 – ORARI 3
ART. 9 – LIMITI MASSIMI DI IMMISSIONE SONORA 4
ART. 10 – AUTORIZZAZIONI IN DEROGA 4
ART. 11 – EMERGENZE E CANTIERI NOTTURNI..... 5
ART. 12 – SANZIONI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI..... 5

SEZIONE 2 – MANIFESTAZIONI MUSICALI, RICREATIVE, SPORTIVE, LUNA PARK, CIRCHI ED ASSIMILABILI
ART. 13 – CAMPO DI APPLICAZIONE..... 5
ART. 14 – LOCALIZZAZIONE IMPIANTI 6
ART. 15– AUTORIZZAZIONI IN DEROGA 7
ART. 16 – LIMITI MASSIMI DI IMMISSIONE SONORA PER I CANTIERI..... 7
ART .17 – SANZIONI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI..... 7

TITOLO III° - ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI

ART. 18 – CAMPO DI APPLICAZIONE 8
ART. 19 – RUMORE INTERNO..... 8
ART. 20 – RUMORE ESTERNO 9
ART. 21 – ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 9
ART. 22 – RUMORE PRODOTTO DAGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI 10
ART.23 – MANUTENZIONE AREE VERDI, SUOLO PUBBLICO, SPAZZAMENTO STRADE E RACCOLTA RIFIUTI 10
ART. 24 - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI..... 11

TITOLO IV° – ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

ART. 25 – CAMPO DI APPLICAZIONE 12

ALLEGATO I **COMUNICAZIONE INIZIO ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA (CANTIERE O ASSIMILABILE)**

ALLEGATO II **DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA (CANTIERE O ASSIMILABILE)**

ALLEGATO III **COMUNICAZIONE INIZIO ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA (MANIFESTAZIONI)**

ALLEGATO VI **DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA (MANIFESTAZIONI)**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della Legge 26.10.95 n. 447, dei relativi Decreti e Regolamenti di attuazione e della Legge Regionale del Veneto 10.05.99 n. 21.

Le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone (schiamazzi, strepiti di animali, volume radio-TV...) rimangono disciplinate mediante l'art. 659 del Codice Penale.

ART. 2 – FONDAMENTI NORMATIVI

Le norme del presente Regolamento sono formulate in ottemperanza ai disposti della "Legge quadro sull'inquinamento acustico", Legge 26.10.95 n. 447, la quale prescrive (art. 6) che ogni Comune provveda "all'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico", adeguando "i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore".

Costituiscono competenza dei Comuni (e, come tali, vengono disciplinate):

- le modalità di autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile;
- la regolamentazione delle emissioni sonore prodotte da macchine rumorose e da attività svolte all'aperto; controllo, contenimento e abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore;
- la definizione dei criteri di controllo della documentazione (pertinente la protezione acustica) necessaria per la presentazione delle domande per il rilascio di atti abilitativi edilizi, provvedimenti comunali, licenze o autorizzazioni.

ART. 3 – MISURA E VALUTAZIONE DEL DEL RUMORE

Il rilevamento e la misurazione del rumore saranno eseguiti conformemente a quanto prescritto nel Decreto del Ministero dell'Ambiente 16.03.98 (od eventuali successive disposizioni), con particolar riguardo all'Allegato A per quanto concerne le "definizioni" dei parametri da misurare, all'art. 2 per quanto concerne la strumentazione da utilizzare per l'esecuzione del monitoraggio dell'inquinamento acustico, all'art. 3 ed all'Allegato B per quanto concerne le modalità di misura del rumore ed all'Allegato C per quanto concerne la misura del rumore da traffico stradale e ferroviario.

Le valutazioni previsionali, ove richieste, saranno eseguite in conformità a quanto previsto dalle linee guida ARPAV*"Linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95"* (Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 92 del 07/11/2008 - Delibera del Direttore Generale ARPAV n. 3/2008 del 29/01/2008) che sono scaricabili all'indirizzo

http://www.arpa.veneto.it/agenti_fisici/docs/rumore/Linee_Guida_Doc_Impatto_Acustico.pdf

ART. 4 – VALORI LIMITE DELLE SORGENTI SONORE

Il Piano di Classificazione Acustica del Comune di San Germano suddivide il territorio comunale in zone, corrispondenti alle classi di destinazione d'uso. All'interno di ogni zona devono essere rispettati i valori limite delle sorgenti sonore differenti zona per zona e per periodo di riferimento, come stabilito dal D.P.C.M. 14.11.97.

Riportiamo nell'Allegato II, in tabella 1, i limiti di immissione ed emissione per le diverse classi acustiche.

Nel PCA sono definite inoltre le fasce territoriali di pertinenza acustica per le infrastrutture stradali, come indicato nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato n. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 30/03/2004.

Quanto non fosse riconducibile agli strumenti legislativi innanzi citati (a titolo di esempio: attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, spettacoli di carattere temporaneo o mobile, infrastrutture di trasporto, nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative, postazioni di servizi commerciali polifunzionali...), trova disciplina nel presente Regolamento ed è soggetto ai valori limite indicati nello stesso.

TITOLO II°

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

ART.5 - DEFINIZIONI

Si definisce attività "temporanea" qualsiasi attività con sviluppo temporale limitato e/o determinata dalla variabilità del luogo in cui è posta in essere. Sono da escludersi le attività a carattere stagionale.

SEZIONE 1 - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

ART. 6 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono regolamentate in questa sezione le attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali ed assimilabili, ferme restando le disposizioni previste dall'art. 21 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285.

ART.7 – IMPIANTI ED ATTREZZATURE

Nei cantieri edili, stradali o di diversa natura, macchine, attrezzature, utensili ed impianti di cui si prevede l'utilizzo dovranno avere caratteristiche di funzionamento conformi – per quanto concerne la produzione di rumore - alle direttive dell'Unione Europea e, qualora esistenti, alle normative nazionali di recepimento (si citano, a titolo esemplificativo, il D.L.vo 4.09.2002 n. 262 in attuazione della Direttiva n.2000/14/CE dell'8.05.2000, il D.P.R. n. 459/1996 e T.U. 81/08 sulla sicurezza dei lavoratori – Titolo VIII);

Per strumentazioni il cui funzionamento non sia disciplinato dalla normativa vigente, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro impiego (isolamento acustico con materiali appositi o carter, scelta di posizioni a minor impatto, restrizione degli orari di funzionamento...).

In attesa dell'emanazione delle norme specifiche di cui all'art. 3 comma 1 lettera "g" Legge 447/95, i dispositivi di segnalazione acustica dovranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e comunque nel pieno rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

ART. 8 – ORARI

Nei cantieri edili, i lavori con macchine, attrezzature, utensili ed impianti con generazione di rumore superiore al livello permesso dai limiti della zona in cui si opera, sono consentiti: dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle 14,30 alle 19,00 .

Nei cantieri stradali, i lavori con macchine, attrezzature, utensili ed impianti con generazione di rumore superiore al livello permesso dai limiti della zona in cui si opera, sono consentiti dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

In cantieri di diversa natura, i lavori con generazione di rumore superiore al livello permesso dai limiti della zona in cui si opera, sono consentiti negli orari valevoli per cantieri assimilabili ad edili o stradali.

I suddetti orari restano validi per giorni non festivi, compresi fra lunedì e venerdì, oltre che per il sabato mattina sino alle ore 12.30.

Per le attività edili con generazione di rumore superiore al livello permesso dai limiti della zona in cui si opera, per tempi complessivamente non superiori a 4 ore, è ammesso l'uso delle stesse anche senza presentazione della documentazione, di cui al successivo art. 10, esclusivamente all'interno delle fasce orarie succitate.

In tali casi è sufficiente una comunicazione in carta semplice al Comune almeno 3 giorni prima della data di inizio delle lavorazioni rumorose.

ART. 9 – LIMITI MASSIMI DI IMMISSIONE SONORA

I limiti massimi di immissione sonora per le attività di cui all'art. 6 del presente Regolamento, da rispettare in facciata al ricettore più esposto secondo le modalità descritte nell'Allegato C del DM 16/03/98, sono:

Leq = 70 dB(A) nelle classi II,III,IV,V

Leq = 65 dB(A) nelle classi I

non si applicano i limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97

In ogni caso, il livello sonoro massimo consentito in deroga è fissato in 75 dB(A), inteso come livello sonoro equivalente valutato in un intervallo di 30 minuti e misurato in facciata al recettore più esposto.

Nel caso la propagazione del rumore avvenga prevalentemente per via interna si considera il limite di 60 dB(A) a finestre chiuse.

Nei confronti di strutture scolastiche (limitatamente l'orario di svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere, o altri ricettori sensibili (es. case di riposo), i limiti di cui sopra sono ridotti di 5 dB(A).

ART. 10 – AUTORIZZAZIONE IN DEROGA

L'attivazione di cantieri nel rispetto dei limiti stabiliti dagli art. 8 e 9 non necessita di specifica richiesta di autorizzazione. Rimane l'obbligo di comunicazione con il modello allegato 1.

Devono inoltrare domanda di autorizzazione in deroga i cantieri edili e stradali per i quali si preveda di non rispettare i limiti di orario e/o di immissione sonora disposti negli articoli 8 e 9.

Le domande di autorizzazione in deroga devono essere fatte pervenire al Comune di San Germano presso l'Ufficio …… almeno 20 giorni prima della data di inizio delle lavorazioni rumorose.

Le domande di autorizzazione in deroga ai limiti e/o orari del regolamento comunale riguardanti le attività di cui all'art. 6 del presente Regolamento, devono essere redatte secondo la modulistica dell'Allegato II

Le domande devono essere sottoscritte dal Legale Rappresentante o da un suo delegato o dal Direttore del Cantiere, presentate nei termini fissati dal presente Regolamento.

La concessione delle autorizzazioni in deroga è sempre subordinata all'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle macchine e degli impianti utilizzati e minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante, ferme restando le disposizioni relative alle norme di sicurezza in ambiente di lavoro.

ART. 11 – EMERGENZE E CANTIERI NOTTURNI

Ai cantieri edili, stradali od assimilati, da attivarsi in emergenza per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) ovvero ai cantieri od aree operative determinati da situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, non si applicano le norme relative agli orari, ai limiti ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento e la deroga si intende automaticamente rilasciata.

ART. 12 – SANZIONI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Il titolare dell'attività di cui all'art. 6 per le quali non è stata richiesta l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.160,00 (ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 447/95 e della L. 689/81) e con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 (ai sensi dell'art.10, comma 3, della L. 447/95).

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga concessa ai sensi dell'art. 9 sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 (ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95) e con la sospensione dell'autorizzazione stessa.

A seguito di accertamento di inottemperanze di cui ai precedenti commi 1 o 2, Il Comune può ordinare la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga di cui all'art. 10 o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, il Comune può procedere alla sospensione delle altre eventuali autorizzazioni comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo delle medesime ad opera del Corpo di Polizia Municipale.

Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art. 9 della L. 447/95, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle attrezzature responsabili delle emissioni sonore.

SEZIONE 2 – MANIFESTAZIONI MUSICALI, RICREATIVE, SPORTIVE, LUNA PARK, CIRCHI ED ASSIMILABILI

ART. 13 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive e quant'altro, che per la buona riuscita necessitino dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore e con allestimenti temporanei.

Sono inoltre da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi (o presso sedi di circoli, associazioni e quant'altro), del tipo: piano-bar, serate musicali, feste, ballo, qualora non superino le 5 giornate nell'arco di un anno.

ART. 14 – ORARI CONSENTITI PER LE ATTIVITA' RUMOROSE

Il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore con orari o durata difformi da quanto stabilito nel presente articolo può essere autorizzato in deroga al regolamento previa delibera della Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico e indichi gli orari e la durata che si ritengono autorizzabili.

In via generale, il funzionamento delle sorgenti sonore con generazione di rumore superiore al livello permesso dai limiti della zona in cui si opera, è consentito nelle seguenti fasce orarie

a) **luna park, circhi e assimilabili:** a partire dalle ore 9,00, dalla domenica al giovedì fino alle ore 23,00; venerdì e sabato e prefestivi fino alle ore 24,00, con interruzione pomeridiana dalle ore 12,30 alle 15,30
b) **manifestazioni musicali, spettacoli, concerti, feste, attività di intrattenimento a carattere temporaneo in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche esercitate presso pubblici esercizi:** il funzionamento delle sorgenti sonore con generazione di rumore superiore al livello consentito dai limiti della zona in cui si opera, è consentito dalla domenica al giovedì dalle 9.00 fino alle 23,00; venerdì, sabato e prefestivi fino alle 24,00.
c) **manifestazioni sportive:** le manifestazioni sportive che possono produrre emissioni rumorose sono consentite dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 23 dalla domenica al giovedì; venerdì, sabato e prefestivi fino alle 24,00
d) **altre manifestazioni:** le manifestazioni quali comizi politici e sindacali, commemorative pubbliche, a carattere benefico che si svolgano in periodo diurno, tra le ore 8.00 e le 20.00, sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga per l'uso di apparecchi elettroacustici per l'amplificazione della voce. Tuttavia, se in connessione a tali manifestazioni, si svolgono eventi musicali, queste soggiacciono alla disciplina del presente regolamento.
   Le manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia, bande musicali, ecc…) che si svolgono dalle ore 08:00 alle ore 20:00 non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente regolamento; al di fuori di tale orario dovrà essere richiesta l'autorizzazione.
   Sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga le processioni religiose.

ART. 15 – AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

L'attivazione della manifestazione nel rispetto dei limiti e orari stabiliti dagli art. 14 e 16 non necessita di specifica richiesta di autorizzazione. Rimane l'obbligo di comunicazione con il modello Allegato III.

Le domande di autorizzazione in deroga devono essere fatte pervenire all'Ufficio …… del Comune almeno 20 giorni prima della data di inizio della manifestazione. Le domande di autorizzazione in deroga devono essere redatte secondo le indicazioni riportate nell'Allegato IV del presente Regolamento e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta. Il Comune si riserva di richiedere ad integrazione la predisposizione di una valutazione di impatto acustico, anche nei casi in cui essa non è esplicitamente prevista in detto Allegato.

Nel provvedimento di autorizzazione, il Comune potrà prescrivere, anche su indicazione dell'ARPA, l'adozione di specifici accorgimenti atti a ridurre l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante (quali: la localizzazione del palco, l'orientamento delle sorgenti sonore, la tipologia degli strumenti musicali, ecc ...). Il Comune, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, potrà comunque imporre nel corso della manifestazione motivate limitazioni di orario e l'adozione di accorgimenti di cui sopra al fine di ridurre l'impatto acustico.

Il Sindaco, sentito il parere dei Servizi interessati (ARPAV, ULSS, Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo), può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento.

ART. 16 – LIMITI DI IMMISSIONE SONORA

Il limite massimo di immissione sonora autorizzabile in deroga è di 70 dB(A), riferito al livello equivalente misurato su un tempo di osservazione di 30 minuti, da verificarsi in facciata al ricettore più esposto secondo le modalità descritte nel DM 16/03/98.

Il limite può essere elevato fino ad 80 dB(A) su 15 minuti per un massimo di 5 giorni per ogni sito, anche non consecutivi, nell'arco dell'anno solare, previa delibera della Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico.

Il rispetto di detti limiti non può essere derogato per le immissioni in corrispondenza di strutture scolastiche (limitatamente l'orario di svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere, o altri ricettori sensibili (es. case di riposo), ad eccezione dei casi in cui tali strutture siano esse stesse promotrici dell'attività causa del superamento.

Sono fatti salvi anche per le attività temporanee i limiti, posti a tutela della salute dei frequentatori relativi ai livelli massimi da non superarsi all'interno dell'area accessibile al pubblico e pari a 102 dB(A) di livello di pressione sonora massimo misurato con costante Slow (L_{ASmax}) e a 95 dB(A) di livello equivalente integrato su tempo di almeno 60 secondi ($L_{aeq,1m}$).

ART. 17 – SANZIONI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ai titolari delle autorizzazioni per le attività di cui All'art. 13, per le quali non sia stata richiesta la necessaria autorizzazione in deroga, sarà comminata ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00.

I titolari di autorizzazioni per le attività di cui all'art. 13, per le quali non sia stata richiesta l'autorizzazione in deroga di cui all'art. 12 del presente Regolamento e per le quali sia stato accertato il superamento dei limiti vigenti saranno puniti, in aggiunta alla sanzione di cui al comma precedente, se
applicabile, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.160,00 ai sensi dell'art. 10, comma 2.

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga concessa ai sensi dell'art. 13 sarà punito, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 e con l'eventuale sospensione dell'autorizzazione stessa.

A seguito di accertamento di inadempienze di cui ai precedenti commi, il Comune ordina la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga di cui all'art. 13 o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, il Comune può procedere alla sospensione delle altre autorizzazioni e/o licenze comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo delle apparecchiature ad opera del Corpo di Polizia Urbana.

Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art. 9 della L. 447/95, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore.

TITOLO III°

ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI

ART. 18 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono regolamentate in questo Titolo le attività permanenti rumorose di seguito elencate, in modo non necessariamente esaustivo:

a. attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchinari ed autoveicoli rumorosi (anche nelle condizioni di prova motore);
b. attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi per commercio all'ingrosso; attività di noleggio e deposito automezzi privati;
c. attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo svolte permanentemente in luoghi specificamente destinati a tale funzione (discoteche, sale da ballo, night club, circoli privati, cinema, teatri, sale gioco, sale biliardo e similari);
d. attività di gestione ed utilizzo di strutture ed impianti sportivi (campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine e similari);
e. servizi ed impianti fissi (quali ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento) degli edifici adibiti a residenza, uffici, alberghi, attività scolastiche, attività ricreative, attività di culto, attività commerciali o di edifici adibiti ad usi assimilabili a quelli elencati;
f. macchine ed impianti rumorosi per opere di manutenzione del verde e degli spazi pubblici;
g. attività all'aperto di igiene del suolo e raccolta rifiuti.

ART. 19– RUMORE INTERNO

All'interno delle strutture aperte o chiuse nelle quali si svolgono le attività definite all'art. 19, ovvero entro il loro confine di proprietà, non devono essere superati i livelli massimi di esposizione al rumore per i lavoratori stabiliti dal D.Lgs 09/04/08 n.81, quando applicabile.

Per i luoghi di intrattenimento danzante (compresi i circoli privati abilitati) o luoghi di pubblico spettacolo di cui all'art. 18, lettera c) del presente Regolamento, in ambiente aperto o chiuso, i requisiti acustici delle sorgenti sonore sono regolamentati secondo il D.P.C.M. 16/04/99 n. 215 e successive modifiche.

ART. 20 – RUMORE ESTERNO

Le attività indicate all'art. 18, lettere dalla a) alla d), devono rispettare o, nel caso, concorrere a rispettare i limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale e devono rispettare i limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97.

I servizi e gli impianti indicati all'art. 18, lettera e) devono rispettare o, nel caso, concorrere a rispettare i limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale. Inoltre tali servizi e impianti devono rispettare i limiti differenziali di cui all'art. 4

del D.P.C.M. 14/11/97 ad esclusione del caso in cui il disturbo sia provocato all'interno del fabbricato di cui sono a servizio rigorosamente comune e comunque dedicati ad attività non produttive. In tal caso si applicano i limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 5/12/97.

I limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale ed i limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 si applicano anche a emissioni rumorose prodotte da operazioni di movimentazione o parcheggio veicoli e dal vociare di clienti o avventori prodotte all'interno dei locali, all'ingresso o su eventuali dehors, o sulle aree adibite alle attività in questione.

ART. 21 – ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande è consentito:

- l'utilizzo di sistemi di diffusione sonora, all'interno del locale, fino alle ore 23:30;
- l'effettuazione di spettacoli ad intrattenimento musicale, all'interno del locale, fino alle ore 23:30.

I gestori degli esercizi pubblici possono richiedere estensioni d'orario fino (al massimo) alle ore 2.00 in assenza di precedenti e rilevanti lamentele ed in presenza di idonee opere di insonorizzazione del locale, attestate tramite presentazione di relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica, redatta ai sensi delle linee guida ARPAV citate nell' Art. 3 del presente regolamento.

Tali deroghe possono essere concesse, in prima istanza, per periodi brevi di 1-3 mesi al fine di verificare l'insorgere di eventuali lamentele e comunque possono essere revocate in casi di rilevanti e persistenti lagnanze.

Nel caso di pubblici esercizi che hanno impostato la loro attività nella forma di "piano bar", "disco pub" e simili (e quindi con attività musicale preminente e non accessoria), l'autorizzazione deve essere preventivamente richiesta con relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica .

In tutti i casi eventuali deroghe all'orario potranno essere rilasciate dopo sei mesi di esercizio dell'attività, se non risulta pervenuta alcuna lamentela al riguardo.

Il titolare di autorizzazione per l'attività di esercizio pubblico, ha l'obbligo di garantire il riposo delle persone, attivandosi affinché gli avventori non disturbino mediante schiamazzi e rumori, Inoltre, il titolare di autorizzazione dovrà garantire il rispetto delle seguenti condizioni in maniera tale che l'attività del suo esercizio rispetti le regole della convivenza civile e della vivibilità della zona:

a. che sia utilizzato proprio personale anche in forma associata con altri esercizi limitrofi che assicuri un adeguato servizio all'interno dell'esercizio e delle immediate pertinenze del locale, volto a garantire il normale andamento dell'attività, a prevenire la sosta abusiva delle auto e delle moto e, in generale, i disagi ai cittadini dovuti alla chiusura delle portiere degli autoveicoli e dal vociare degli avventori, richiedendo, se necessario, l'intervento delle forze di Polizia;
b. che si prevengano ed eliminino gli inconvenienti derivanti dall'intralcio al traffico ed alla circolazione stradale e dei pedoni dovuti ai veicoli degli avventori, anche attraverso la stipulazione di convenzioni con parcheggi e garage privati.
c. Nel caso di reiterati accertamenti di situazioni di disturbo, arrecati dagli avventori, ivi compreso il caso in cui lo stesso non è addebitabile a responsabilità soggettive del gestore, può essere adottata ordinanza sindacale di anticipazione dell'orario di chiusura dell'esercizio.

ART. 22– RUMORE PRODOTTO DAGLI IMPANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI

Sono soggetti all'osservanza dei limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 05/12/1997 gli impianti tecnologici, siano essi a funzionamento continuo o discontinuo, interni agli edifici o collocati in locali di pertinenza o comunque fisicamente solidali agli

edifici stessi, quali: impianti di riscaldamento, aerazione, condizionamento, ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria. Sono inoltre soggetti a tale rispetto gli impianti tecnologici adibiti ad uso comune quali impianti di movimentazione di cancelli e portoni.

I limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 05/12/1997 si applicano: agli impianti installati successivamente all'entrata in vigore del suddetto decreto; agli impianti soggetti successivamente all'entrata in vigore del decreto a modifiche tali da implicare la potenziale variazione del livello di emissione sonora dell'impianto limitatamente alla parte oggetto di modifica.

Per gli impianti tecnologici di nuova installazione, cioè successiva all'entrata in vigore del presente Regolamento, in quanto sorgenti sonore determinanti impatto acustico nei confronti dell'ambiente circostante, si prescrive anche il rispetto dei limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 in corrispondenza dei ricettori esterni all'edificio sia che si tratti di impianti a servizio di attività produttive, sia di impianti ad utilizzo privato.

Gli impianti tecnologici a servizio di attività produttive o di servizio installati in antecedenza al presente Regolamento devono rispettare gli orari di ufficio o di esercizio, fatto salvo specifiche esigenze tecniche.

ART. 23 - MANUTENZIONE AREE VERDI, SUOLO PUBBLICO, SPAZZAMENTO STRADE E RACCOLTA RIFIUTI

Per quanto riguarda l'attività di manutenzione del verde pubblico e privato, del suolo pubblico, di pulizia delle strade e di raccolta rifiuti si dispone quanto segue:

a. **uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi private:** L'uso di macchine spaccalegna e di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00; è consentito nei giorni festivi ed al sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.
b. **uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi pubbliche (sfalcio dell'erba, potature, ecc..) e del suolo pubblico per le opere di pronto intervento**: in virtù della pubblica utilità nonché per il fatto che trattasi di attività manutentive temporanee, sia esse condotte da operatori dei servizi pubblici od anche da operatori di imprese private appaltatrici di opere o servizi pubblici, è consentito nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 7,30 alle ore 19,00 senza interruzioni e nei giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.
c. **altre attività di igiene del suolo e spazzamento strade e di raccolta e compattamento rifiuti solidi urbani:** non hanno limiti di orario.

Le macchine sopra menzionate dovranno rispettare i limiti di emissione acustica stabiliti dal D.Lgs. 262 del 4/9/02 attuazione della direttiva CE n. 2000/14. Non vi sono limitazioni all'uso di tali macchine nei luoghi non abitati o nei quali non è possibile recare disturbo al vicinato.

ART. 24 – SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 447/95, chiunque, nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i valori limite vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.160,00, fatto salvo il caso di Piano di Risanamento adottato o in corso di adozione

A seguito dell'accertamento del superamento dei valori limite da parte di attività di cui al presente titolo non soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale e i cui effetti non interessino il territorio dei Comuni contermini, il Comune ordina la regolarizzazione delle emissioni sonore e la presentazione entro un termine di 30 giorni, prorogabili a fonte di motivate richieste, di una relazione a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale (ex L.447/95, art.2) che riporti la tipologia degli interventi di bonifica adottati e dimostri il rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore. In caso di comprovata impossibilità ad attuare il risanamento acustico entro tale termine di 30 giorni dovrà essere presentato, apposito piano di risanamento.

L'inottemperanza a tale ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.447/95, nonché con la sospensione delle autorizzazioni e licenze comunali relative all'attività causa di superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore o, per attività non soggette a licenze comunali, con la riduzione di apertura al pubblico ferma restando la possibilità di apporre i sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo.

Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art. 9 della L. 447/95, il Sindaco può ordinare l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo.

L'inottemperanza all'ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi dell'art. 9 della L. 447/95, fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del codice penale, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 10.329,00

L'inottemperanza ai provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 22, delle lettere **b** e **c** dell'art. 23 del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95.

L'inottemperanza a quanto previsto dall'art. 22 per impianti tecnologici a servizio di attività produttive o di servizio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 500 sensi dell'art. 16 della L. n. 3/2003

Il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone può configurarsi nel reato di cui al primo periodo dell'art. 659 del Codice Penale, a prescindere dal rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

Le entrate provenienti dalle sanzioni vengono utilizzate dal Comune per operare interventi volti al miglioramento del clima acustico sul territorio comunale.

TITOLO IV° – ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

ART. 25 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Titolo riguarda le emissioni sonore provenienti da attività di carattere occasionale e discontinuo non contemplate in altri articoli del presente Regolamento ed elencate di seguito:

a) Allarmi e antifurti acustici
b) Altoparlanti
c) Emissioni sonore da veicoli a motore.
d) Cannoncini spaventapasseri
e) Razzi e fuochi d'artificio
f) Condizionatori e refrigeratori ed impianti similari
g) Campane

a) allarmi e antifurti acustici

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi d'allarme, non si applicano i limiti della classificazione acustica, ma la durata di tali emissioni non può superare il periodo di 10 minuti, anche se intermittenti, nel periodo di riferimento diurno e notturno.

Nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 5 minuti. Il presente comma si ritiene valido fino all'emanazione di quanto previsto all'art.3 lettera g della legge quadro 447/95 in materia di allarmi e antifurti.

b) altoparlanti

Nel centro abitato l'uso di altoparlanti su veicoli a uso pubblicitario è consentito solo in forma itinerante dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, fatto salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della vigente normativa.

La pubblicità fonica è comunque vietata all'interno della zona di classe I individuata nella zonizzazione acustica del territorio comunale.

Sulle strade extraurbane la pubblicità fonica è regolamentata dall'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada.

c) emissioni sonore dei veicoli a motore

Per ciò che concerne lo stato manutentivo e la conduzione dei veicoli a motore, il contenimento è attuato tramite il controllo del rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui al D.lgs. 285/92 *"Nuovo Codice della Strada"* ad opera del Corpo di Polizia Municipale.

d) Cannoncini spaventapasseri

L'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- posizionamento del cannone il più possibile lontano da abitazioni **e comunque ad una distanza non inferiore a mt. 200,** con la bocca di sparo non orientata verso residenze;

- fascia oraria: **7.00 -** 12.30 e 15.00 - 21**.00**, cadenza di sparo ogni 3 minuti;
- fascia oraria: 12.30 - 15.00, cadenza di sparo ogni 6 minuti.

e) Razzi e fuochi d'artificio e petardi

Ai sensi della LR. 21/99 art 7 comma 3, l'accensione di fuochi d'artificio e petardi ed il lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli sono vietati su tutto il territorio comunale, salvo quanto previsto al successivo comma del presente articolo.

A seguito di presentazione di richiesta scritta e motivata, può essere rilasciata l'autorizzazione per l'accensione di fuochi d'artificio e il lancio di razzi e petardi, fino al massimo alle ore 24.30, anche per fini non tecnici o agricoli, in occasione di:

- sagre paesane;
- particolari ricorrenze.

f) Condizionatori e refrigeratori ed impianti similari

Le unità esterne di condizionatori dell'aria e refrigeratori non devono creare emissioni di rumore con valori che superino i limiti di emissione assoluti e differenziali previsti dalla classificazione acustica del territorio.

Essi devono essere installati in modo da non creare vibrazioni alle strutture e trasmettere rumore

g) Campane

Fatte salve particolari deroghe concesse dal Sindaco, l'uso delle campane per le cerimonie religiose è permesso:

- dalle ore 7.30 alle ore 20.00 in vigenza dell'ora solare
- dalle ore 7.00 alle 21.00 in vigenza dell'ora legale

La durata dei suoni non deve superare il minuto primo (sessanta secondi) e la prescrizione ha valore anche per le circostanze straordinarie (matrimoni, funerali)

Classificazione Acustica del Comune di San Germano dei Berici

Relazione Tecnica

Anno 2009

Dipartimento Provinciale di Vicenza
Servizio Territoriale – U.O. Agenti Fisici

INDICE

1. PREMESSA 1

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 3

3. SUDDIVISIONE IN ZONE DEL TERRITORIO 5

3.1 Criteri generali di classificazione 5

3.2 Suddivisione in classi del territorio come da DPCM 01.03.1991 e DPCM 14.11.1997 5

3.3 Valori limite per la rumorosità ambientale 5

3.4 Criteri per la classificazione delle aree urbane ai sensi della Delibera di Giunta Regionale Veneto n. 4313/93 esplicativa del DPCM 01.03.1991 7

3.5 Indirizzi di classificazione lungo i confini di aree a diversa classe come da DGRV 4313/93 7

3.6 Classificazione della rete viabilistica urbana - extraurbana 8

4. FASI OPERATIVE DELLA CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN GERMANO 10

4.4 Zonizzazione preliminare 10

4.5 Omogeneizzazione della classificazione e individuazione delle classi I, V e VI 12

4.7 Fasce di rispetto acustiche e fasce di transizione 13

5. CARTOGRAFIA ED ELABORATI ATTUATIVI DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA 14

6. RINGRAZIAMENTI 14

1. PREMESSA

Il rumore può rappresentare una fonte di rischio per la salute umana sia in ambito produttivo industriale sia in ambito civile.

All'interno dei centri urbani il livello dei rumori prodotti dall'attività umana risulta frequentemente compreso tra i valori 40 dBA e i 60 dBA e spesso sono presenti picchi di rumorosità che raggiungono anche i 70 dBA.

Gli elementi a causa dei quali i centri abitati presentano un clima acustico significativamente superiore alla rumorosità che si riscontra normalmente negli ambiti meno antropizzati possono essere schematizzati come di seguito:

Aspetti di tipo infrastrutturale derivanti dal contributo del traffico veicolare, ferroviario e aereo, dei cantieri edili e stradali, dalle attività produttive inglobate nel tessuto urbano residenziale.

Aspetti strutturali derivanti dalla programmazione urbanistica e dalle caratteristiche acustiche passive degli edifici.

Aspetti economico sociali derivanti dal contributo delle attività commerciali e di tipo ricreativo che sono fonte diretta o indiretta di rumore anche nelle ore notturne.

Aspetti di carattere individuale derivanti dalla diffusione di apparecchiature tecniche ad uso domestico ad alta rumorosità.

La normativa nazionale che coinvolge l'ambito pubblicistico della problematica è articolata dalla Legge Quadro (Legge n. 447 del 1995) e da una serie di decreti attuativi che costituiscono dei regolamenti per la disciplina delle specifiche sorgenti sonore.

Alla Amministrazioni locali è demandato il ruolo più importante in ordine alla prevenzione e alla gestione delle problematiche inerenti il rischio di fonoinquinamento; in particolare il comune - ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 447 del 1995 - sviluppa il piano di classificazione acustica del proprio territorio e aggiorna i propri regolamenti con dispositivi mirati alla prevenzione di potenziali criticità acustiche.

La problematica è affrontata sul livello pianificatorio (PRG, etc…), sul livello amministrativo (autorizzazioni delle attività rumorose, autorizzazione in sede di concessione edilizia, etc…) e sul livello di controllo ed educazione (controlli fonometrici sul traffico veicolare, controlli sulle sorgenti sonore, etc…).

L'Amministrazione comunale di San Germano prendendo atto delle questioni sopra esposte e ritenendo opportuno un aggiornamento del piano acustico (anche a seguito di avvenute modifiche al piano regolatore comunale), procede con l'attività in questione e adotta/approva il Regolamento per la Disciplina delle Attività Rumorose che - assieme alla presente Relazione Tecnica - costituisce dispositivo attuativo del piano di classificazione acustica ai sensi della Legge n. 447 del 1995, della Legge Regionale n. 21 del 1999, del DPCM 14.11.1997 e della DGRV n. 4313 del 1993.

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Con l'emanazione della Legge n. 447 del 1995 si stabiliscono i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico; il conseguimento delle finalità legislative viene ricercato con una strategia che prevede attività di "prevenzione ambientale" (azioni preventive) e di "protezione ambientale" (azioni di controllo).

La Legge n. 447 del 1995 individua - in un sistema pubblico privato - il soggetto deputato all'attuazione della strategia di azione sopra indicata, definendo le competenze per i vari enti (Stato, Regioni, Province e Comuni); in tale contesto si inserisce l'obbligo per i Comuni di procedere con la classificazione del proprio territorio in aree acusticamente omogenee.

Già il DPCM 01.03.1991 (limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno) stabiliva la necessità che i Comuni elaborassero il piano di classificazione acustica. Tale operazione - generalmente denominata zonizzazione acustica - consiste nell'assegnare, a ciascuna porzione omogenea di territorio, una delle sei classi individuate dal decreto, sulla base della prevalenza ed effettiva destinazione d'uso del territorio stesso.

Successivamente - in attuazione dell'art. 3 della Legge n. 447 del 1995 - è stato pubblicato il DPCM 14.11.1997 sulla determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. Tale Decreto - riproponendo nella sostanza i medesimi criteri di zonizzazione acustica del territorio fissati dal DPCM 01.03.1991 - distingue i limiti per il rumore generato dall'insieme di tutte le sorgenti sonore (limiti assoluti di immissione) rispetto ai limiti per il rumore generato dalla singola sorgente sonora (limiti di emissione).

Il valore limite differenziale (art. 4 del DPCM 14.11.1997) costituisce un riferimento per l'analisi del disturbo sonoro dentro gli ambienti abitativi; questo limite vale 5 dBA e 3 dBA rispettivamente nel periodo diurno e notturno.

L'art. 6 della Legge n. 447 del 1995 stabilisce le competenze attribuite alle Amministrazioni Comunali:

- La classificazione acustica del proprio territorio secondo i criteri previsti dalla LR emanata in attuazione dell'art. 4 della Legge n. 447 del 1995;
- Il coordinamento degli strumenti urbanistici con il piano di zonizzazione acustica;
- L'adozione dei piani di risanamento in caso di superamento dei valori di attenzione (fissati dal DPCM 14.11.1997) o di contatto diretto di aree con più di un salto di classe in zone già urbanizzate, o con decisione volontaria per il perseguimento dei valori di qualità;
- Il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico nel caso di:
  - Concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative e a postazioni di servizio commerciali polifunzionali;
  - Provvedimenti comunali che abilitino all'utilizzazione degli stessi immobili ed infrastrutture;
  - Provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive.
- L'adozione di regolamenti (anche di natura igienico sanitario o di polizia municipale) per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;

- La rilevazione ed il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli;
- Le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:
  - Delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
  - Della disciplina relativa al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
  - Della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione di impatto acustico.
- I provvedimenti di autorizzazione (anche in deroga ai valori limite) per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile.

Le principali azioni successive all'adozione della Classificazione acustica del territorio comunale sono articolabili secondo le seguenti fasi:

- Predisposizione di un Piano di Risanamento Acustico, ai sensi dell'art. 7 della Legge 447/95, nel caso di superamento dei valori si attenzione nonché nell'ipotesi di contatto di aree i cui limiti si discostano in misura superiore a 5 dB. Il superamento dei valori di attenzione deve essere verificato dal Comune con attività modellistiche e/o di monitoraggio. In questa fase assume grande importanza il contributo al livello di rumore dovuto al traffico stradale ed il Comune, quale Ente gestore delle strade, è tenuto, ai sensi del DM 29/11/2000, agli oneri derivanti dal Risanamento per le strade di sua competenza.

- Verifica della compatibilità acustica delle singole attività commerciali, artigianali, industriali e di quant'altre possano produrre inquinamento acustico ambientale. A tal fine è opportuno che l'amministrazione comunale informi le attività degli obblighi cui sono soggette. In particolare, in riferimento all'articolo 15, commi 2 e 3, della Legge Quadro, le attività per le quali si ipotizzi un possibile superamento dei limiti, sono tenute a presentare alla Regione adeguato Piano di Risanamento entro 6 mesi dalla data di approvazione della classificazione acustica del territorio, Piano nel quale andrà indicato anche il termine entro il quale si prevede l'adeguamento ai limiti di legge. Ai sensi del DPCM 1° marzo '91 tale termine non deve superare i 30 mesi. Le attività che non presentano il suddetto Piano devono in ogni caso adeguarsi ai limiti di zonizzazione entro i sei mesi successivi all'adozione della zonizzazione stessa.

Il DPCM 01.03.1991 e il DPCM 14.11.1997 forniscono indicazioni generali circa la corrispondenza tra zone funzionali definite dal piano regolatore e classi acusticamente omogenee.

Ai suddetti orientamenti si aggiungono i criteri di classificazione riportati nella Delibera di Giunta Regionale DGRV n. 4313 del 1993.

3. SUDDIVISIONE IN ZONE DEL TERRITORIO

3.1 Criteri generali di classificazione

- Realizzazione della zonizzazione a partire dalla ricognizione delle caratteristiche territoriali;
- Ripartizione del territorio non eccessivamente frammentata eliminando le micro suddivisioni di aree;
- Attribuzione dei confini delle aree lungo gli assi viabilistici e gli elementi fisici naturali salvo i casi in cui le aree diversamente classificate coincidono con la zonizzazione di PRG;
- Redazione della classificazione su carta tecnica regionale in scala 1/5000;

3.2 Suddivisione in classi del territorio come da DPCM 01.03.1991 e DPCM 14.11.1997

Classe I Aree particolarmente protette
Aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione (scuole, ospedali, case di cura, case di riposo e parchi pubblici).

Classe II Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale
Aree urbane interessate prevalentemente da traffico locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività artigianali o industriali.

Classe III Aree di tipo misto
Aree urbane interessate da traffico locale o di attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali o uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Classe IV Aree di intensa attività umana
Aree interessate da intenso traffico con alta densità di popolazione con elevata presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie e le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Classe V Aree prevalentemente industriali
Aree interessate da insediamenti industriali e/o produttivi e con scarsità di abitazioni.

Classe VI Aree esclusivamente industriali
Aree interessate esclusivamente da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

3.3 Valori limite per la rumorosità ambientale

Valori limite di emissione LAeq in dBA, art. 2 DPCM 14.11.1997

Destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturno
Aree particolarmente protette	45	35

Aree prevalentemente residenziali	50	40
Aree di tipo misto	55	45
Aree di intensa attività umana	60	50
Aree prevalentemente industriali	65	55
Aree esclusivamente industriali	65	65

Valori limite assoluti di immissione LAeq in dBA, art. 2 DPCM 14.11.1997

Destinazione d'uso del territorio	**Tempi di riferimento**	
	Diurno	**Notturno**
Aree particolarmente protette	50	40
Aree prevalentemente residenziali	55	45
Aree di tipo misto	60	50
Aree di intensa attività umana	65	55
Aree prevalentemente industriali	70	60
Aree esclusivamente industriali	70	70

3.4 Criteri per la classificazione delle aree urbane ai sensi della Delibera di Giunta Regionale Veneto n. 4313/93 esplicativa del DPCM 01.03.1991

La DGRV n. 4313 del 1993 indica alcuni criteri per la suddivisione acustica del territorio riferendola alla classificazione urbanistica indicata dal PRG.

Classe I Complessi ospedalieri, complessi scolastici, parchi pubblici di scala urbana, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse paesaggistico ed ambientale.

Classe II Zone residenziali, nuclei di antica origine, centri rurali.

Classe III Aree rurali agricole, zone urbane miste.

Classe IV Aree con limitata presenza di piccole industrie, centri commerciali, ipermercati, centri direzionali, aree centrali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione e linee ferroviarie, aree urbane interessate da intenso traffico (con elevata presenza di terziario e con presenza di secondario).

Classe V Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

Classe VI Aree esclusivamente industriali e prive di insediamenti abitativi.

In rapporto alle zone omogenee del piano regolatore la DGRV n. 4313 del 1993 indica le seguenti linee guida di classificazione.

Area	Zona Omogenea	Definizione	Classificazione
Protetta	F	siti sensibili	I
	E	agricola boscosa protetta	
Residenziale	A	residenziale	II
	B	completamento residenziale	
	C	espansione residenziale	
Mista	E	agricola in genere	III
	A	centro città	
	B	completamento residenziale	
	C	espansione residenziale	
Intensa attività antropica	A	centro città	IV
	B	compl. residenziale	
	D	insediamenti produttivi	
Industriale mista	D	insediamenti produttivi	V

I criteri di classificazione non sono univoci e devono comunque essere adeguati alla specifica realtà locale.

3.5 Indirizzi di classificazione lungo i confini di aree a diversa classe come da DGRV 4313/93

Nelle zone di confine tra le aree a diversa classe si assume come principio generale che siano rispettati i limiti relativi alla classe inferiore, salvo nei casi in cui è prevedibile una fascia di

transizione tra una zona e l'altra. La fascia di transizione - graficamente distinta dalle altre zone - deve consentire il graduale passaggio del disturbo acustico dalla zona di classe superiore a quella di classe inferiore.

Zone confinanti	Ampiezza massima fascia di transizione (m)
V e VI confinanti con III	50
V e VI confinanti con II	100
V e VI confinanti con parchi urbani	100
III e IV confinanti con parchi urbani	50
IV rispetto viabilistico confinante con I	50

3.6 Classificazione della rete viabilistica urbana - extraurbana

La DGRV n. 4313 del 1993 e i decreti attuativi della Legge n. 447 del 1995 stabiliscono due livelli di classificazione stradale: il primo riguarda l'ambito urbano del territorio nel quale la rete viaria contribuisce - assieme agli altri elementi urbanistici - alla classificazione della zona omogenea e il secondo che considera l'infrastruttura come una sorgente lineare con specifica fascia di rispetto acustica all'interno della quale sono definiti specifici limiti che devono essere rispettati dalle sole emissioni veicolari.

Per le vie di grande comunicazione (strade statali, strade provinciali) e/o di traffico elevato che insistono su aree agricole e su aree di particolare interesse urbanistico o territoriale, si considerano le fasce di rispetto stradali definite nel DPR n. 142 del 2004 attuativo della Legge n. 447 del 1995.

Le fasce di pertinenza costituiscono elementi sussidiari al piano acustico, esse si sovrappongono alla classificazione andando a costituire delle "fasce di esenzione" relative alla sola rumorosità prodotta dall'infrastruttura stradale rispetto al limite di zona locale, che dovrà essere invece rispettato dall'insieme di tutte le altre sorgenti presenti sul territorio.

Per le infrastrutture stradali esistenti i limiti assoluti di immissione sono suddivisi in base alla destinazione d'uso funzionale e ad alcune caratteristiche costruttive delle strade:

Tipo di strada	Sottotipi ai fini acustici	Fascia di rispetto (m)	Valore limite (dBA)	
			Diurno	Notturno
A Autostrada		100 Fascia A	70	60
		150 Fascia B	65	55
B Extraurbana principale		100 Fascia A	70	60
		150 Fascia B	65	55
C Extraurbana secondaria	Ca Strade a carreggiate separate	100 Fascia A	70	60
		150 Fascia B	65	55
	Cb Tutte le altre strade extraurbane secondarie	100 Fascia A	70	60
		50 Fascia B	65	55
D Urbana di scorrimento	Da Strade a carreggiate separate e Interquartiere	100	70	60
	Db Tutte le altre strade urbane di scorrimento		65	55
E Urbana di quartiere		30	Limiti definiti dal Comune nel rispetto del DPCM 14.11.1997 e comunque in modo conforme al piano di classificazione acustica delle aree urbane.	
F Locale		30		

Per i siti sensibili (scuole, ospedali, case di cura, case di riposo e parchi) valgono i limiti di 50 dBA diurni e 40 dBA notturni (per le scuole vale solo il limite diurno) per il rumore stradale.

4. FASI OPERATIVE DELLA CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN GERMANO

- Acquisizione dati urbanistici:
  il materiale cartografico è stato fornito su supporto cartaceo; si è reso dunque necessario operare un adeguamento delle informazioni riportandole ad un formato numerico vettoriale contenente tutte le informazioni georeferenziate necessarie alla conoscenza delle singole aree omogenee.
  L'analisi dei dati cartografici finalizzata alla elaborazione del piano di classificazione è stata condotta con sistemi informativi (GIS). Le informazioni raccolte per la definizione del progetto riguardano:

  - ✓ mappa comunale;
  - ✓ confini comunali;
  - ✓ poligoni del PRG;
  - ✓ strutture scolastiche;
  - ✓ beni archeologici, architettonici ed urbanistici;
  - ✓ elementi soggetti a leggi in materia di protezione ambientale;
  - ✓ distribuzione della popolazione;
  - ✓ distribuzione degli insediamenti lavorativi;
  - ✓ infrastrutture dei trasporti.

- Le zone omogenee urbanizzate individuate dal Piano Regolatore sono state utilizzate quale superficie minima d'analisi (isolati) mirata alla classificazione acustica del territorio. Per quanto riguarda le aree non urbanizzate sono stati individuate le zone omogenee delimitate da strade e dagli elementi fisici naturali di confine.

- Analisi dei dati tecnici allegati al PRG ed assegnazione dei punteggi al fine della determinazione delle classi II, III, IV e stesura della zonizzazione preliminare.

- Confronto tra zonizzazione preliminare e classi di destinazione d'uso del territorio e successiva omogeneizzazione e verifica.

- Collaborazione con il Comune nell'individuazione delle classi I, V e VI.

- Inserimento delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti e delle fasce di transizione tra classi acustiche non compatibili.

- Verifica zonizzazione dei Comuni contermini.

4.4 Zonizzazione preliminare

Per individuare le zone classificabili in Classe II (aree prevalentemente residenziali), III (aree di tipo misto) e IV (aree di intensa attività umana), si è fatto riferimento alla DGR n. 4313/1993 (vedi Capitolo I , par 1.9 "***DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 SETTEMBRE 1993 N°4313"***)

La descrizione delle diverse zone che compongono il territorio urbano viene espressa tramite l'utilizzo di quattro parametri di valutazione:

- La tipologia e l'intensità di traffico;
- La densità di popolazione;
- La densità di attività commerciali;
- La densità di attività artigianali.

L'analisi dei fattori sopra esposti secondo i pesi indicati di seguito permette di orientare la classificazione delle diverse zone che compongono l'insediamento urbano assegnando ad ognuna di esse un punteggio. La somma dei punti ottenuti per ogni zona consente di determinare l'indice e la conseguente classe di appartenenza.

INDICATORI	**PUNTEGGIO**		
PARAMETRI/PUNTEGGIO	**1**	**2**	**3**
DENSITA' DI POPOLAZIONE	bassa	media	alta
TRAFFICO VEICOLARE	locale	di attraversamento	intenso
ATTIVITA' COMMERCIALI E TERZIARIE	limitata presenza	media presenza	elevata presenza
ATTIVITA' ARTIGIANALI	assenza	limitata presenza	presenza

INDICE I = SOMMA INDICATORI	**CLASSIFICAZIONE**
I <= 4	II
5 <= I <= 8	III
I >= 9	IV

La densità media di popolazione - espressa in abitanti per ettaro - è la densità media dell'area urbana. La presenza di attività commerciale deve essere espressa in superficie di vendita ad abitante, e il valore medio di riferimento è la media a livello comunale. La presenza di attività artigianali è espressa in superficie del lotto ad abitante, il valore medio di riferimento è il valore medio del comune. Il parametro traffico veicolare fa riferimento alla destinazione d'uso dell'infrastruttura stessa.

Di seguito sono riportate le curve di normalizzazione relative agli indicatori calcolati per ogni isolato del comune.

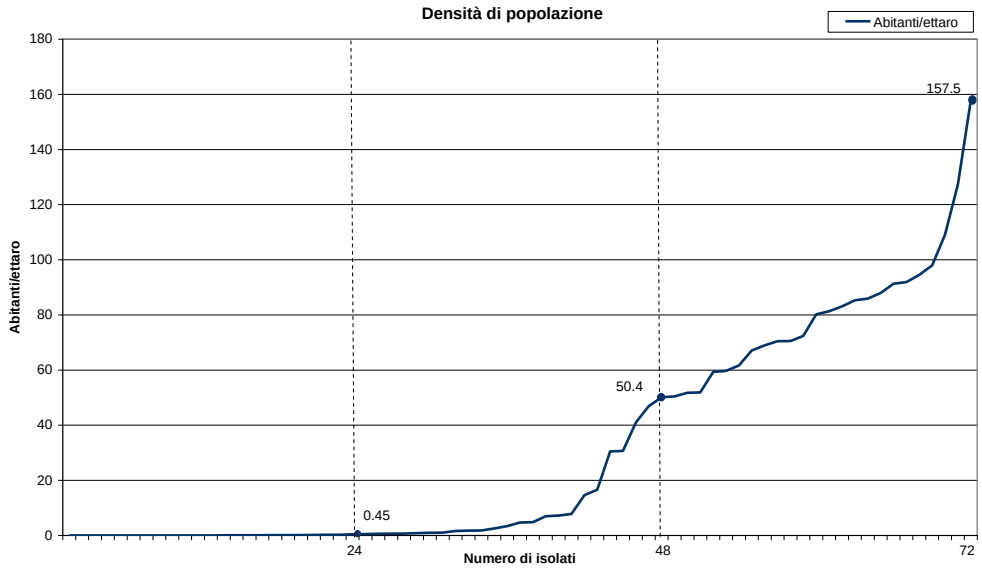

Grafico 1: *dati di popolazione espressi in abitanti su ettaro e ordinati per densità crescente*

Note al grafico 1:
24 isolati hanno densità di popolazione nulla (punteggio 1)
24 isolati hanno densità di popolazione inferiore a 50 abitanti/ettaro (punteggio 2)
24 isolati hanno densità di popolazione maggiore di 50 abitanti/ettaro (punteggio 3)

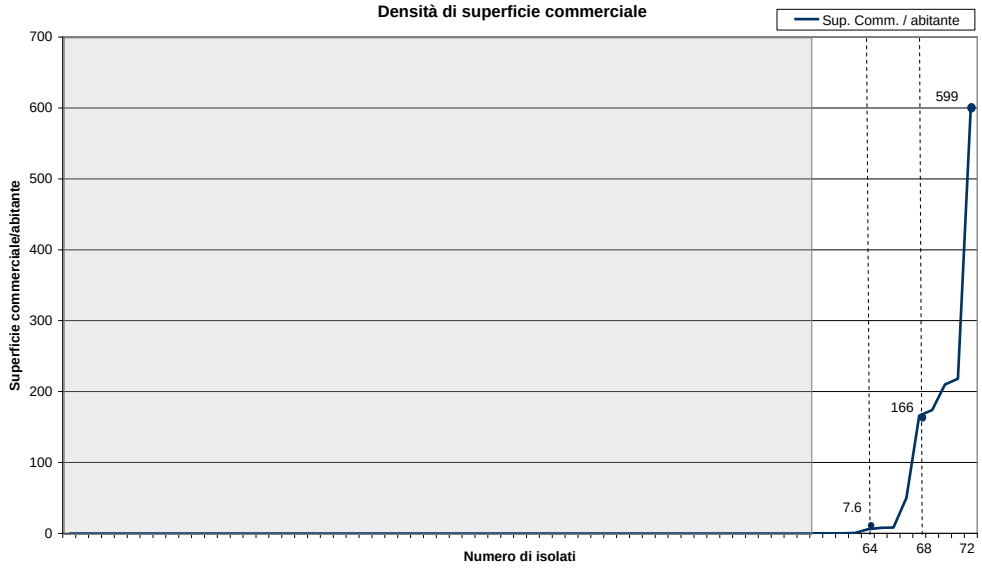

Grafico 2: *dati di superficie commerciale su abitante ordinati per densità crescente*

Note al grafico 2:
64 isolati hanno densità di superficie commerciale inferiore a 7,6 (punteggio 1)
4 isolati hanno densità di superficie commerciale compresa tra 7,6 e 166 (punteggio 2)
4 isolati hanno densità di superficie commerciale maggiore di 166 (punteggio 3)

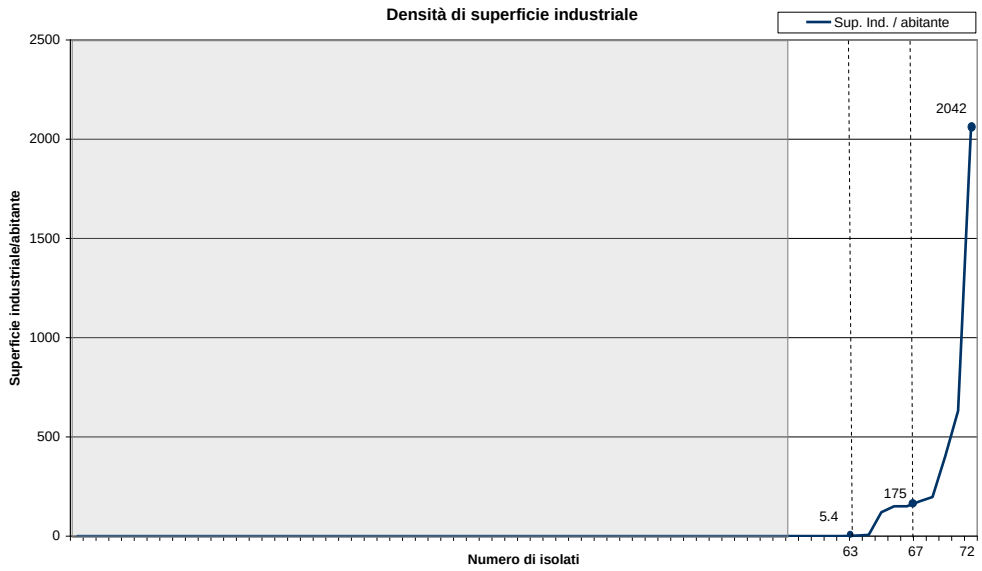

Grafico 3: *dati di superficie industriale su abitante ordinati per densità crescente*

Note al grafico 3:
63 isolati hanno densità di superficie industriale inferiore a 5,4 (punteggio 1)
4 isolati hanno densità di superficie industriale compresa tra 5,4 e 175 (punteggio 2)
5 isolati hanno densità di superficie industriale maggiore di 175 (punteggio 3)

Il risultato di queste valutazioni è rappresentato dalla zonizzazione preliminare del territorio comunale in *Allegato 1*.

4.5 Omogeneizzazione della classificazione e individuazione delle classi I, V e VI

Il territorio comunale di San Germano dei Berici è interessato da una distribuzione delle attività lavorative che, in alcuni casi, non consente una chiara e definita separazione tra aree a diversa vocazione funzionale.
L'identificazione delle aree in Classe I in Classe V e VI è stata effettuata con la collaborazione del Comune.
Si sono effettuati dei sopralluoghi per meglio verificare la reale destinazione d'uso di alcune zone del territorio.
Attraverso lo strumento cartografico è stato fatto un confronto tra la zonizzazione preliminare e la planimetria del territorio comunale con l'obbiettivo di definire delle macro aree omogenee.
Nel seguito sono elencate le classi ottenute.

Classe I E' stata individuata dal Comune un'area vincolata ai sensi della legge 29/06/39 n. 1497. Tale area contorna il borgo antico di Campolongo e ricade in parte in pianura, ove sono presenti attività agricole, e in parte in zona collinare. La porzione di area ricadente in zona collinare è stata inserita in classe I, salvo una striscia confinante con il Comune di Villana che è stata inserita in classe II (fascia di transizione) perché confina con la classe III di tale comune.

Classe II Le aree prive di artigianato da produzione e in cui manca o comunque non è significativa l'attività commerciale. In questa logica tutte le zone omogenee, prive di secondario e terziario e con residenza e volumi di traffico limitati, sono state inserite in questa classe. La zona residenziale di Campolongo (borgo antico) e la zona collinare ad Est della classe I che contorna il borgo sono state poste in classe II.

Classe III Le zone rurali interessate da attività agricole. La parte prevalente del territorio comunale è composto da aree di questo tipo. Le zone agricole residenziali e agricole rurali che non concorrono a formare veri e propri centri rurali distinti ma sono diffusi in maniera eterogenea sull'area agricola sono assimilate alle zone omogenee di classe III.

Classe IV L'area produttiva di San Germano dei Berici si concentra a nord del comune, tale zona "sfuma" verso il centro città alternandosi con aree a zona mista, si è quindi eseguita una classificazione di compromesso del centro in classe IV cercando di non vincolare troppo l'infrastruttura industriale e limitare l'impatto acustico sulle zone residenziali adiacenti. La zona del centro urbano presenta i servizi essenziali, è caratterizzata da un significativo traffico veicolare, dalla presenza di esercizi pubblici ed è contraddistinta da una significativa densità abitativa. Nella macro area centrale diverse zone, che nella fase di zonizzazione preliminare ricadevano in classe III, sono state omogeneizzate in classe IV.

Classe V Sono le aree interessate da insediamenti produttivi e con scarsità di abitazioni. Sono inserite in questa classe le zone omogenee individuate dal PRG come zone industriali artigianali (area nord del comune).

Classe VI Il territorio di San Germano dei Berici non giustifica la presenza di classi acustiche VI (esclusivamente industriali)

Suddivisione % del territorio in classi acustiche

CLASSE ACUSTICA	% RISPETTO AL TERRITORIO
CLASSE 1	7,9
CLASSE 2	9,8
CLASSE 3	78,3
CLASSE 4	3
CLASSE 5	1
CLASSE 6	0

4.7 Fasce di rispetto acustiche e fasce di transizione

Il territorio di San Germano dei Berici è interessato dalla presenza della strada SP n. 12.

La rete stradale è stata classificata sulla base della destinazione d'uso funzionale distinguendo gli archi stradali che interessano il territorio comunale.

La SP n. 12 acquista una valenza specifica ed è classificata come infrastruttura extraurbana secondaria la cui fascia di rispetto si estende per 150 m per lato.

In alcuni casi si è dovuto ricorrere all'uso delle fasce di transizione definite dalla DGRV n. 4313 del 1993; tali fasce costituiscono delle "forzature" dal punto di vista cartografico e urbanistico ma risultano essere l'unico mezzo formale possibile per evitare il contatto diretto di classi acustiche adiacenti con differenza superiore ad 1.

Le fasce di transizione sono presenti a nord della località Gazzolo tra l'area industriale e il centro urbano di San Germano dei Berici e ad Ovest della zona di tutela ambientale e paesaggistica presso il borgo di Campolongo.
Le fasce di transizione tra comuni contermini sono presenti tra la classe V di San Germano e la classe III di Grancona, e tra la classe I di San Germano e la classe III di Villaga.

5. CARTOGRAFIA ED ELABORATI ATTUATIVI DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

- **Allegato 1**: Zonizzazione preliminare del Comune di San Germano dei Berici
- **Allegato 2**: Classificazione Acustica 2009 del Comune di San Germano dei Berici
- **Allegato 3**: Fasce di pertinenza acustica delle strade
- Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.

6. RINGRAZIAMENTI

Il lavoro è stato realizzato grazie all'indispensabile supporto del Geom. Claudio Cariolato dell'Ufficio Tecnico comunale che ha fornito tutte le informazioni necessarie allo sviluppo della attività.

Allegato 2

Classificazione acustica 2009
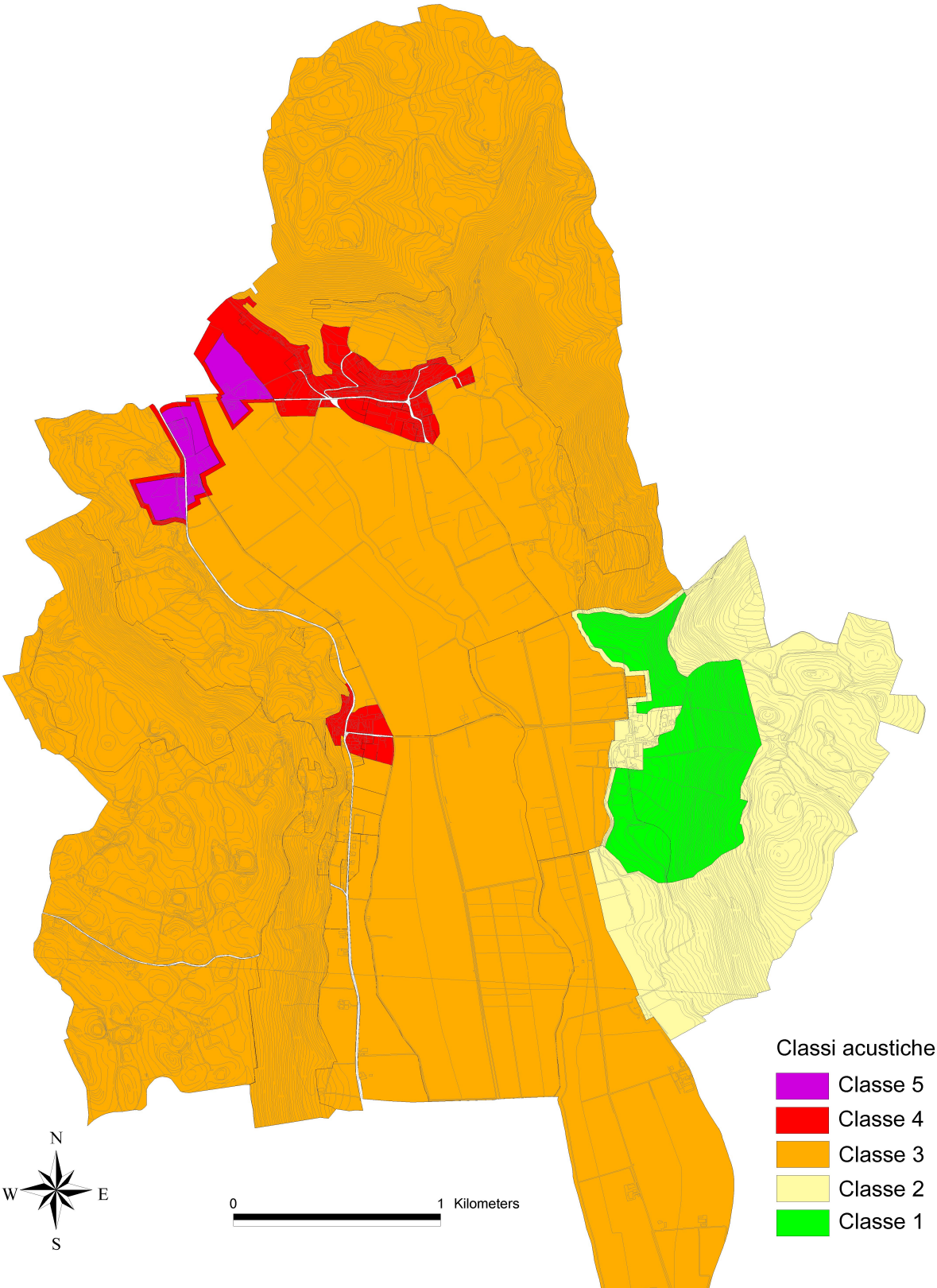
Comune di San Germano dei Berici